

**SCHEDA N. 13**  
**TASSA PER OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

**Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.**

Opere che occupano il sottosuolo o soprasuolo.

**Autocertificabile**

SI

NO

**Ente/Enti titolari**

La tassa è dovuta al comune o alla provincia.

**Adempimenti**

*Occupazioni permanenti per l'esercizio di reti dei servizi pubblici*

La tassa annuale di occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle predette reti, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tassa dev'essere quindi commisurata alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, indipendentemente dall'entità dell'occupazione insistente sui medesimi tratti espressi in Km lineari. Ciò significa che le strade vanno suddivise in Km lineari con arrotondamento alla frazione superiore.

*Trasferimento delle condutture*

Il secondo comma dell'art. 46 ha riprodotto, senza modifiche, il terzo comma dell'art. 197 dei T.U. n. 1175/1931, prevedendo:

- 1) che il comune e la provincia hanno sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
- 2) quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

*Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo*

Per le occupazioni previste dall'art. 47 e di cui al precedente paragrafo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata ed applicata dai comuni e dalle province forfettariamente, sulla base delle apposite misure.

**Modalità e tempi**

### *Nuove occupazioni permanenti*

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti tenuti devono presentare al comune o alla provincia denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia è effettuata sugli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso gli uffici preposti al servizio.

La denuncia contiene i dati identificativi del contribuente, incluso il codice fiscale e/o la partita I.V.A., gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata e la categoria dell'area ove la stessa è ubicata, la tariffa e l'importo dovuto. Nello stesso termine è effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando l'attestato alla denuncia nella quale sono trascritti gli estremi.

### *Modalità di pagamento*

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. In caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante c/c postale. Il pagamento viene effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, entro il mese di gennaio di ogni anno (nuovo testo del c. 4 dell'art. 50 stabilito con l'art. 3 bis del D.L. n. 515/1994, convertito in legge n. 596/1994).

Con l'art. 10 del D.L. 31.1.1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, l'art. 50 del D.Lgs. n. 507 è stato integrato con il seguente nuovo comma,

"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8".

### *Occupazioni temporanee*

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con il modulo di c/c postale, non oltre il termine previsto per l'occupazione. Quando la stessa non è connessa ad un previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'ufficio dell'ente.

La modulistica è disponibile presso il comune e la provincia

### **Oneri**

Si rilevano dalle tabelle disponibili presso il comune e la provincia

### **Validità**

## **Scadenza**

## **Rinnovi**

## **Sanzioni**

Vi sono sia sanzioni pecuniarie che quelle non pecuniarie. Le prime si dividono in:

- per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica la soprattassa pari al 100% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per l'omesso o tardivo o parziale pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo pagamento effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza del 31 dicembre prevista per le nuove occupazioni, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

## **Norme comunitarie**

### **Norme nazionali**

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
- L. 28 ottobre 1994, n. 596;
- L. 29 marzo 1995, n. 95;
- L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- L. 25 marzo 1997, n. 77;
- L. 15 maggio 1997, n. 127

### **Norme regionali**

### **Regolamenti**

### **Documentazione e testi integrati**